

chè non approvi. Poi, contro le deliberazioni delle deputazioni provinciali, i Consigli comunali possono ricorrere al Governo del Re il quale deve sentire il parere del Consiglio di Stato, e su questo parere provocare un decreto reale. A me pare dunque che questi cittadini di Mantova dovrebbero rivolgersi al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale nelle vie debite e nei modi prescritti dalla legge; e quante volte il Consiglio comunale ricorra in loro favore, ed il Consiglio di Stato opinasse contrariamente, allora forse potrebbero venire anche davanti alla Camera. Questo procedimento mi sembra più regolare di quello che si è seguito.

GHINOSI. Se procedo per analogia, io devo ritenere che anche i cittadini di Mantova siansi rivolti al Ministero, ad imitazione di alcuni, e non pochi, contribuenti del comune di Ostiglia, i quali, del resto, ad onta dei loro reclami, a tutt'oggi non ebbero alcuna risposta.

È naturale che i cittadini di Mantova, assai probabilmente informati della inutilità dei passi fatti dai contribuenti di Ostiglia, abbiano pensato di rivolgersi alla Rappresentanza nazionale nella fiducia che questa potesse far pressione sul Ministero, affinché la legge sull'aliquota venisse giustamente applicata.

Non bisogna dimenticare che l'imposta sui fabbricati ha raggiunto delle proporzioni fenomenali nella provincia di Mantova. Basti dire che vi si paga dal 36 al 42 per cento della rendita imponibile.

Gravati da un peso così enorme, è ben naturale che i contribuenti, dopo avere ricorso al Ministero, tentino anche la via del Parlamento onde, se riesce loro, sgravarsi almeno in parte da quest'enorme balzello.

Io per conseguenza insisto affinché il Parlamento, per ragione di equità, per ragione di giustizia, mandi la petizione al Ministero, il quale esaminerà, consulterà, ove occorra, il Consiglio di Stato, e piglierà poi, sotto la propria responsabilità, quelle deliberazioni che crederà del caso.

SERPI, relatore. La Commissione insiste nelle sue conclusioni.

Mi permetterete di leggere questo brano della petizione: « Per fare questo il municipio, » peichè sono cittadini che ricorrono « per fare questo il municipio dicesi sia stato autorizzato dal ministro, ma il ministro non può variare la legge senza il consentimento del Parlamento. A voi, onorevoli rappresentanti della nazione, » ecc., ecc. E domandano che la Camera mandi questa petizione al Ministero e che esso provveda.

Dunque, come si vede, è il municipio che ha messo questa imposta e sono alcuni contribuenti che ricorrono. Se questi si trovano aggravati, devono ricorrere alla deputazione provinciale. Se poi questa non fa loro ragione, debbono rivolgersi al Consiglio di Stato, come la legge prescrive.

In conseguenza, non avendo esauriti questi mezzi,

la Commissione mantiene ferme le sue conclusioni per l'ordine del giorno.

AVITABILE. I centesimi addizionali non avevano alcuna restrizione per effetto della legge amministrativa; è il decreto-legge del 1866 che stabilisce le norme che i comuni e le provincie devono tenere nella imposizione dei centesimi addizionali.

Si dice: i cittadini di Mantova e gli altri cittadini che fossero gravati di centesimi addizionali oltre i termini prescritti dalla legge hanno le vie gerarchiche, hanno le vie di legge per far valere i loro reclami.

È indubitato, o signori, che dei centesimi addizionali si è fatto un grande abuso, ed un abuso veramente doloroso.

Nell'anno 1868 la tassa sopra i beni rustici, nel comune di Gerace, provincia di Calabria Ultra I, è stata del 75 per cento sulla rendita imponibile, e del 48 e mezzo circa sopra i fabbricati.

Nè si poté reclamare a tempo, perchè il modo come la tassa fu imposta non dava luogo ad alcun reclamo.

Si è imposta non già con le forme volute dalla legge, perchè la legge stabilisce che, quando si deve oltrepassare il 100 per cento cumulativamente dalle provincie e dai comuni, deve precedere l'esperimento di tutte le tasse prescritte dal decreto del 1866 ed una apposita deliberazione del Consiglio comunale.

La deputazione provinciale di Reggio, senza incaricarsi che il comune non aveva fatta alcuna deliberazione, che le tasse prescritte dal decreto del 1866 non si erano imposte, deliberò che, per organo del prefetto, si scrivesse alla direzione delle contribuzioni dirette di notare nei ruoli il 75 per cento per fondi rustici ed il 48 e mezzo per i fabbricati, ed il direttore spedì così i ruoli a carico dei contribuenti. I contribuenti quindi non potevano reclamare alla deputazione provinciale, perchè troppo tardi conobbero l'abuso, e perchè era essa stessa che trasgrediva la legge.

Io non conosco il caso di questa petizione, perchè non sono stato presente dal primo momento, ma è indubitato che dei centesimi addizionali si è abusato e si sta abusando, e perciò non sarebbe male che il Governo, prendendo occasione da questa petizione, chiamasse le deputazioni provinciali ed i prefetti alla stretta esecuzione della legge del 1866.

MASSARI G. Domando la parola.

AVITABILE. In conseguenza io non veggo nessun motivo perchè questa petizione non debba essere rimessa al Governo, il quale tenga conto di un fatto che veramente ha disgustato e sta disgustando tutte le popolazioni agricole.

ARRIVABENE. In tesi generale io sono dell'opinione dell'onorevole mio amico il deputato Sartoretti e dell'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio, vale a dire che, essendovi una regola tracciata dalla legge, quella regola occorre, nei casi generali,